Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 104° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1962, n. 1829.

Determinazione dei Comuni che possono beneficiare delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 5 ottobre 1962, numero 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 26 novembre 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, le disposizioni di cui alla legge stessa sono applicabili nei seguenti Comuni:

in provincia di Avellino: Gesualdo;

in provincia di Benevento: Ceppaloni San Bartolomeo in Galdo San Nicola Manfredi;

in provincia di Campobasso: San Martino in Pensilis;

in provincia di Caserta: Mignano Montelungo - Alife Roccamonfina Sparanise Teano;

in provincia di Foggia: Biccari Celle San Vito - Monteleone di Puglia Panni.

Art. 2.

A norma dell'art. 2 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è stabilito come appresso la categoria sismica di appartenenza dei Comuni predetti:

1ª CATEGORIA

in provincia di Foggia: Monteleone di Puglia Panni.

2ª CATEGORIA

in provincia di Avellino: Gesualdo;

in provincia di Benevento: Ceppaloni San Bartolomeo in Galdo San Nicola Manfredi;

in provincia di Campobasso: San Martino in Pensilis;

in provincia di Caserta: Mignano Montelungo - Alife Roccamonfina Sparanise Teano;

in provincia di Foggia: Biccari Celle San Vito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **1830**.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Castellana Grotte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Castellana Grotte (Distretto notarile di Bari);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Castellana Grotte non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Castellana Grotte è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1859 eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato, mentre quelli di data posteriore saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **1831**.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Terlizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 giugno 1887, n. 4648, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Terlizzi (Distretto notarile di Trani);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Terlizzi non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Terlizzi è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1859 eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato, mentre quelli di data posteriore saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Trani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1962.

Ricostituzione della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che prevede la nomina di una Commissione paritetica con il compito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna, nonchè le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948, registro n. 18 Presidenza, foglio n. 262, col quale si provvedeva alla nomina della Commissione anzidetta;

Visto il successivo decreto in data 23 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 347, con il quale si provvedeva alla sostituzione del membro di nomina governativa dott. Virgilio Testa, consigliere di Stato, con il prefetto dott. Paolo Strano, direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 1961, n. 22;

Visto il decreto n. 10276/289 in data 23 luglio 1962, con il quale il Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, su conforme parere del Consiglio regionale, ha nominato i signori dott. Luigi Pasqualucci e prof. Aldo Piras, membri della Commissione paritetica, in rappresentanza della Regione;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione della Commissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Commissione paritetica prevista dall'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, con il com-

pito di proporre le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna, nonchè le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, è così ricostituita:

1) De Gennaro prof dott. Otello, prefetto della Repubblica; 2) Minervino dott Ariosto, ispettore generale presso il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, nominati dal Governo;

3) Piras prof. Aldo; 4) Pasqualucci dott. Luigi, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1962
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 265. — CESSARI

(311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1962.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - E.N.I.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 300;

Considerato che il generale Mario Pezzi ha dichiarato di rinunciare all'incarico di consigliere di amministrazione dell'E.N.I.;

Vista la designazione del Ministero del tesoro per la sostituzione del generale Mario Pezzi con il professore Giovanni Demaria;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Giovanni Demaria è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi E.N.I., in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del generale Mario Pezzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1962
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 305

(310)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1962.

Composizione del Comitato consultivo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1960 concernente la composizione del Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 7 novembre 1960;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di tale Comitato;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art 1.

Il Comitato consultivo per l'esame delle domande presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, è composto come segue:

Sottosegretario di Stato pro-tempore per il commercio con l'estero, presidente;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e Trabace dottor Nicola, ispettore generale, membro supplente;

Stammati prof. Gaetano, direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro, membro effettivo, e Simoncini dott. Renato, ispettore generale, membro supplente;

Marinone dott. Franco, direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo, e Cantamaglia dott. Luigi, ispettore generale, membro supplente;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e Piccioni dott. Alberto, ispettore generale, membro supplente;

Groja dott. Lodovico, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, membro effettivo, e Durand dott. Renato, ispettore generale, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Ferrer Ortenzi, direttore di divisione del Ministero del commercio con l'estero o, in caso di impedimento, dal dott. Guglielmo Costantini, consigliere di 1ª classe ruolo aggiunto.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa

farà carico al capitolo 14 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1962-63 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1962

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1963
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 11. — MEROLLI

(312)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Integrazioni al decreto ministeriale 21 agosto 1961, concernente attribuzione di taluni servizi in materia di tasse di pubblico insegnamento e di tasse relative all'istruzione superiore al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma ed al corrispondente primo Ufficio di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 284, del 16 novembre successivo, col quale venne attribuita al primo Ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata di Roma ed al corrispondente primo Ufficio di Palermo la competenza a riscuotere le tasse di pubblico insegnamento, nonchè le tasse relative all'istruzione superiore corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Visto l'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948. n. 4;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, recante l'ordinamento finanziario della suddetta Regione;

Ritenuta la necessità di garantire alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, in conformità allo Statuto, la devoluzione della quota di sua spettanza sul gettito delle tasse di pubblico insegnamento e delle tasse relative all'istruzione superiore versate dagli obbligati ivi residenti al primo Ufficio per la imposta generale sull'entrata di Roma:

Decreta

L'art. 3 del decreto ministeriale 21 agosto 1961 è sostituito dal seguente:

Gli obbligati al pagamento delle tasse di pubblico insegnamento e delle tasse relative all'istruzione superiore che risiedano in uno dei Comuni delle rimanenti provincie debbono effettuarne il versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio tasse scolastiche) di Roma.

Le tasse medesime versate dagli obbligati residenti nella Regione della Valle d'Aosta s'intendono riscosse nell'ambito regionale e sono devolute alla Regione stessa nella quota ad essa spettante in conformità all'articolo 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179.

Detta quota sarà versata alla Regione dalla Intendenza di finanza di Aosta, con le modalità stabilite dall'art. 6 della citata legge 29 novembre 1955, n. 1179, sulla base della comunicazione dell'ammontare dei versamenti relativi alla Regione da farsi mensilmente alla Intendenza stessa dalla Intendenza di finanza di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1962
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 10

(285)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Integrazioni al decreto ministeriale 21 agosto 1961, concernente attribuzione di taluni servizi in materia di tasse sulle concessioni governative al primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma e al corrispondente primo Ufficio di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 284, del 16 novembre successivo, col quale venne attribuita al primo Ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata di Roma ed al corrispondente primo Ufficio di Palermo la competenza a riscuotere le tasse di concessione governativa corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della Regione sarda approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonchè l'art. 34 delle relative norme di attuazione, approvate col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250;

Visto l'art. 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonchè l'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione stessa;

Visto l'art. 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172, recante le relative norme d'attuazione;

Ritenuta la necessità di garantire alle suindicate Regioni ad autonomia particolare, in conformità ai rispettivi Statuti, la devoluzione delle quote ad esse spettanti sul gettito delle tasse di concessione governativa versate dagli obbligati residenti nelle Regioni medesime al primo Ufficio per l'imposta generale sull'entrata di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 21 agosto 1961, è sostituito dal seguente:

Le tasse sulle concessioni governative, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli 4, 5 e 6, debbono essere corrisposte mediante versamento sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio concessioni governative) di Roma, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle Provincie non comprese nel precedente art. 2.

Le tasse medesime versate dagli obbligati residenti nelle Regioni della Sardegna, della Valle d'Aosta e del

Trentino-Alto Adige si intendono riscosse nell'ambito regionale e sono devolute alle Regioni stesse nelle quote fisse e variabili in conformità ai rispettivi Statuti speciali.

La quota di spettanza della Regione sarda viene versata direttamente dal suddetto primo Ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata di Roma alla Tesoreria regionale.

Le quote attribuite alla Valle d'Aosta ed al Trentino-Alto Adige sono ad esse versate rispettivamente dalle Intendenze di finanza di Aosta e di Trento con l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 e dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sulla base della comunicazione dell'ammontare dei versamenti relativi a ciascuna Regione da farsi mensilmente alle Intendenze stesse dalla Intendenza di finanza di Roma.

Restano esclusi dalla devoluzione i proventi delle tasse relative alle pellicole cinematografiche ed ai brevetti di cui ai nn. 81, 82, 136, 137 138, 139, 142, 143, 144 e 145 della tabella Allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 versate dai contribuenti residenti nelle Regioni autonome sopra indicate.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 21 agosto 1961 è sostituito dal seguente:

Le tasse sulle concessioni governative di cui ai numeri d'ordine 108 e 109 della tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, debbono essere corrisposte mediante versamento diretto sull'apposito conto corrente postale a favore del primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata (Servizio libri sociali) di Roma, quando gli obbligati al pagamento risiedano in uno dei Comuni delle Provincie non comprese nel precedente articolo 2.

Le tasse medesime versate dagli obbligati residenti nelle Regioni della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige s'intendono riscosse nell'ambito regionale e sono devolute alle Regioni stesse nelle quote fisse e variabili in conformità ai rispettivi Statuti speciali.

La quota di spettanza della Regione sarda viene versata direttamente dal suddetto primo Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma alla Tesoreria regionale.

Le quote attribuite alla Valle d'Aosta ed al Trentino-Alto Adige sono ad esse versate rispettivamente dalle Intendenze di finanza di Aosta e di Trento con l'applicazione dell'art. 6 della legge 29 novembre 1955, n. 1179 e dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sulla base della comunicazione dell'ammontare dei versamenti relativi a ciascuna Regione da farsi mensilmente alle Intendenze stesse dalla Intendenza di finanza di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1962
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 56

(284)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1962.

Approvazione della istituzione delle reti telefoniche urbane, specificate nell'elenco allegato, a ciascuna delle quali corrisponde il territorio dei Comuni per ognuna di esse indicati.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Stipel per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge del 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la nuova ripartizione del territorio nazionale in 21 compartimenti, 220 distretti e 1300 settori telefonici, ed in particolare la ripartizione della 1ª zona in 2 compartimenti, 54 distretti e 285 settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Considerato che i lavori previsti nei piani tecnici presentati dalla Società Stipel rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali e che la loro esecuzione ha consentito o consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Visto il verbale dell'adunanza n. 805 in data 17 luglio 1961 dell'on.le Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riguardante, fra l'altro, la scissione delle reti telefoniche urbane estese a più Comuni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, in merito ai lavori in oggetto, del 25 maggio 1961;

Visto il parere favorevole espresso dall'on.le Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in merito agli stessi lavori, del 14 novembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'istituzione delle reti telefoniche urbane, specificate nell'elenco allegato, a ciascuna delle quali corrisponde il territorio dei Comuni per ognuna di esse indicati.

Art. 2.

Sono approvati i lavori previsti dai piani tecnici che la Società Stipel ha presentato per le stesse reti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Società concessionaria Stipel è tenuta ad effettuare per le reti di cui al precedente art. 1 e per i relativi impianti quelle variazioni eventualmente segnalate dall'Amministrazione nell'interesse del servizio telefonico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
TORINO	Alpignano	Alpignano	Alpignano Pianezza
		Caselette	Caselette
		Valdellatorre	Valdellatorre
	Carmagnola	Carmagnola	Carmagnola
		Casalgrasso	Casalgrasso Lombriasco Osasio
		Pancalieri	Pancalieri Virle P.
		Polonghera	Polonghera Faule
	None (parte)	Vigone	Vigone Cercenasco
		Villafranca P	Villafranca P.
ACQUI TERME	Acqui Terme	Acqui Terme	Acqui Terme Cavatore Terzo Visone
		Alice Bel Colle	Alice Bel Colle Ricaldone
		Bistagno	Bistagno Sessame
		Cassine	Cassine Castelnuovo B.
		Grognardo	Grognardo Morbello
		Melazzo	Melazzo Cartosio Castelletto d'E. Malvicino
		Ponzone	Ponzone
		Prasco	Prasco Morsasco
		Strevi	Strevi Orsara Bormida Rivalta Bormida
ALBA	Alba	Alba	Alba
		Barbaresco	Barbaresco Neviglie Treiso Trezzo Tinella
		Barolo	Barolo
		Corneliano	Corneliano Piobesi
		Diano	Diano
		Govone	Govone
		Grinzane C	Grinzane C Castiglione F
		Guarene	Guarene
		La Morra	La Morra
		Lequio Berria	Lequio Berria Albaretto d. Torre Arguello Benevello Borgomale Cerretto Langhe
		Magliano Alf.	Magliano Alf. Priocca
		Monticello	Monticello
		Neive	Neive
		Roddi	Roddi
		Rodello	Rodello Montelupo A.
		Serralunga	Serralunga Sinio
		Vezza d'Alba	Vezza d'Alba Castagnito Castellinaldo
	Canale	Canale	Canale
		Montà	Montà
		Santo Stefano R.	Santo Stefano R. Monteu Roero
	Dogliani	Dogliani	Dogliani Bonvicino Somano
		Belvedere L.	Belvedere L.
		Bossolasco	Bossolasco Niella Belbo
		Carrù	Carrù Clavesana
		Farigliano	Farigliano
		Monchiero	Monchiero Novello
		Monforte d'A.	Monforte d'A.
		Murazzano	Murazzano San Benedetto B.
		Narzole	Narzole
		Piozzo	Piozzo
		Roddino	Roddino
		Serravalle L.	Serravalle L. Cissone
ALESSANDRIA	Alessandria	Alessandria	Alessandria Piovera
		Castellazzo B.	Castellazzo B. Borgoratto A. Casal Cermelli Frascaro
		Frugarolo	Frugarolo Bosco Marengo
		Lu	Lu
		Pietra Marazzi	Pietra Marazzi Monte Castello
		San Giuliano P.	San Giuliano P. (frazione Alessandria)
		San Salvatore M.	San Salvatore M. Castelletto M.
		Sezzadio	Sezzadio Castelspina Gamalero
		Solero	Solero Quargnento
		Predosa	Predosa
	Felizzano	Felizzano	Felizzano Masio Quattordio
		Bergamasco	Bergamasco Carentino
		Fubine	Fubine Cuccaro M.
		Oviglio	Oviglio

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
ALESSANDRIA (*Segue*)	Tortona (parte)	Tortona	Tortona
		Carbonara S	Carbonara S. Spineto S. Villaromagnano
		Castelnuovo S.	Castelnuovo S. Alzano S. Guazzora Isola Sant'Antonio Molino dei Torti
		Pontecurone	Pontecurone
		Sale	Sale Alluvioni Cambiò
		Sarezzano	Sarezzano Cerreto Grue
		Viguzzolo	Viguzzolo Castellar G.
		Villalvernia	Villalvernia Sant'Agata F Carezzano Castellania Costa Vescovato Paderna
		Volpedo	Volpedo Berzano Casalnoceto Monleale Pozzol Groppo Volpeglino
	Valenza	Valenza	Valenza Pecetto
		Bassignana	Bassignana Rivarone
ASTI . . .	Asti	Asti	Asti Azzano Mongardino Revigliasco
		Antignano	Antignano Celle Enomondo
		Baldichieri	Baldichieri Castellero Cortandone Monale Tigliole
		Castagnole M.	Castagnole M.
		Castell'Alfero	Castell'Alfero
		Castello d'Annone	Castello d'Annone Cerro T. Rocca d'Arazzo
		Montemagno	Montemagno
		Portacomaro	Portacomaro
		Refrancore	Refrancore
		Rocchetta T	Rocchetta T
		Scurzolengo	Scurzolengo
		Settime	Settime Cinaglio
		Viarigi	Viarigi
	Canelli	Canelli	Canelli Cassinasco Moasca
		Calosso	Calosso
		Castagnole L.	Castagnole L. Coazzolo
		Castiglione T.	Castiglione T
		Cossano B.	Cossano B Rocchetta B
		Mango	Mango
		San Marzano Oliveto	San Marzano Oliveto
		Santo Stefano B.	Santo Stefano B Camo
	Moncalvo	Moncalvo	Moncalvo Castelletto M. Odalengo Piccolo Penango
		Alfiano Natta	Alfiano Natta
		Calliano	Calliano Grana
		Grazzano	Grazzano Casorzo
		Ponzano	Ponzano
	Montechiaro	Montechiaro	Montechiaro Camerano Chiusano d'Asti Colcavagno Corsione Cortanze Cossombrato Piea Scandeluzza Soglio Villa San Secondo
		Cerreto d'Asti	Cerreto d'Asti Passerano Piovà Massaia
		Cocconato	Cocconato Aramengo Moransengo Tonengo
		Montafia	Montafia Capriglio Cortazzone Viale
		Montiglio	Montiglio Cunico Robella
		Murisengo	Murisengo
		Tonco	Tonco Frinco
		Villadeati	Villadeati
	Montegrosso	Montegrosso d'A.	Montegrosso d'A. Agliano Montaldo S. - Vigliano
		Isola d'Asti	Isola d'Asti.
		Costigliole d'Asti	Costigliole d'Asti
		Mombercelli	Mombercelli Belveglio Castelnuovo Calcea Vinchio
	Nizza	Nizza	Nizza Vaglio Serra
		Calamandrana	Calamandrana Rocchetta P.
		Castel Boglione	Castel Boglione Castel Rocchero Montabone
		Incisa S.	Incisa S. Castelnuovo B. Cortiglione
		Mombaruzzo	Mombaruzzo Bruno Castelletto M. Fontanile Maranzana Quaranti
	San Damiano	San Damiano	San Damiano
		Cisterna	Cisterna
		San Martino A.	San Martino A.

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
ASTI (*Segue*)	Villafranca	Villafranca	Villafranca d'A. Cantarana Maretto - Roatto
		Ferrere	Ferrere
		Valfenera	Valfenera Cellarengo Dusino San Michele
		Villanova d'A.	Villanova d'A. San Paolo Solbrito
BIELLA	Cossato	Cossato	Cossato Lessona Quaregna
		Brusnengo	Brusnengo Curino
		Masserano	Masserano
	Vallemosso	Vallemosso	Vallemosso Callabiana Camandona Casapinta Crosa Mezzana M. Mosso Santa Maria Pistolesa Strona Vallanzengo Valle San Nicolao Veglio
		Pray	Pray Ailoche Caprile Coggiola Crevacuore Guardabosone Postua Sostegno
		Trivero	Trivero Portula Soprana
CASALE MONFERRATO	Casale	Casale	Casale Coniolo
		Balzola	Balzola
		Bozzole	Bozzole
		Frassineto Po	Frassineto Po
		Giarole	Giarole Pomaro
		Mirabello Monf.	Mirabello Monf.
		Morano Po	Morano Po
		Occimiano	Occimiano
		Ozzano M.	Ozzano M. Sala M. Treville
		Pontestura	Pontestura
		Rosignano	Rosignano Cellamonte
		San Giorgio M.	San Giorgio M.
		Terruggia	Terruggia
		Ticineto	Ticineto Borgo San Martino Valmacca
		Villanova Monf.	Villanova Monf.
CUNEO	Cuneo	Cuneo	Cuneo
		Beinette	Beinette
		Borgo San Dalm.	Borgo San Dalm. Roaschia Roccavione
		Boves	Boves
		Caraglio	Caraglio
		Castelletto S	Castelletto S. Montanera
		Centallo	Centallo
		Cervasca	Cervasca Bernezzo Vignolo
		Chiusa Pesio	Chiusa Pesio
		Gaiola	Gaiola Moiola Rittana Roccasparvera - Valloriate
		Margarita	Margarita
		Morozzo	Morozzo
		Peveragno	Peveragno
		Robilante	Robilante
	Busca	Busca	Busca
		Tarantasca	Tarantasca
		Villafalletto	Villafalletto
		Vottignasco	Vottignasco
	Dronero-Stroppo	Dronero	Dronero Montemale Roccabruna Villar S. C.
		San Damiano	San Damiano Cartignano
	Limone P.	Limone P.	Limone P.
		Vernante	Vernante
IVREA	Ivrea	Ivrea	Ivrea Albiano Banchette Bollengo - Burolo Chiaverano Cascinette Fiorano Lessolo Montalto Palazzo Pavone Salerano Samone
		Alice Super.	Alice Sup. Issiglio Lugnacco Pecco - Rueglio Vidracco Vistrorio
		Azeglio	Azeglio Piverone Settimo R.
		Borgofranco	Borgofranco Andrate Nomaglio Quassolo - Quincinetto Settimo V. - Tavagnasco
		Parella	Parella Colleretto Loranzè Quagliuzzo Strambinello
		Perosa C.	Perosa C. San Martino Scarmagno - Vialfrè

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
IVREA (*Segue*)	Ivrea (*Segue*)	Strambino	Strambino Mercenasco Romano
		Vestigné	Vestigné Borgomasino Caravino Cossano C.
		Vico C.	Vico C. Brosso Meugliano Trausella Traversella
	Brusson	Brusson	Brusson
		Ayas	Ayas
	Gressoney S. J.-Issime	Gressoney S. J.	Gressoney S. J.
		Gressoney la T.	Gressoney la T.
		Gaby	Gaby
		Issime	Issime
	Pont St. Martin-Champorcher	Pont St. Martin	Pont St. Martin Carema Donnaz Perloz
		Champorcher	Champorcher
		Hône	Hône Bard Pont Bozet
		Lillianes	Lillianes Fontainemore
	Verres	Verres	Verres Issogne
		Arnaz	Arnaz
		Challant S. A.	Challant S. A.
		Challant S. V.	Challant S. V.
		Champdepraz	Champdepraz
LANZO T.	Lanzo T.	Lanzo T.	Lanzo T. Balangero Germagnano
		Cafasse	Cafasse
		Coassolo	Coassolo
		Monastero	Monastero
		Traves	Traves
	Ceres-Balme Groscavallo	Ceres	Ceres
		Ala di Stura	Ala di Stura
		Balme	Balme
		Cantoira	Cantoira
		Chialamberto	Chialamberto
		Groscavallo	Groscavallo
		Pessinetto	Pessinetto Mezzenile
	Viù Usseglio	Viù	Viù
		Lemie	Lemie
		Usseglio	Usseglio
NOVI LIGURE	Ovada	Ovada	Ovada Belforte Tagliolo
		Carpeneto	Carpeneto Montaldo Trisobbio
		Castelletto d'O.	Casteletto d'O. Montaldeo Silvano d'Orba
		Lerma	Lerma Casaleggio B.
		Molare	Molare Cassinelle Cremolino
		Mornese	Mornese
		Roccagrimalda	Roccagrimalda
SALUZZO	Saluzzo	Saluzzo	Saluzzo
		Brossasco	Brossasco
		Costigliole S.	Costigliole S. Piasco
		Envie	Envie
		Lagnasco	Lagnasco
		Martiniana Po	Martiniana Po Gambasca
		Pagno	Pagno Brondello Castellar
		Revello	Revello Rifreddo
		Rossana	Rossana
		Scarnafigi	Scarnafigi
		Venasca	Venasca Isasca
		Verzuolo	Verzuolo Manta
	Barge	Barge	Barge
		Bagnolo P.	Bagnolo P.
	Paesana	Paesana	Paesana
		Crissolo	Crissolo Oncino Ostana
		Sanfront	Sanfront
	Sampeyre-Casteldelfino	Sampeyre	Sampeyre
		Frassino	Frassino Melle Valmala
		Casteldelfino	Casteldelfino Bellino Pontechianale
SAVIGLIANO	Savigliano	Savigliano	Savigliano
		Cavallermaggiore	Cavallermaggiore
		Marene	Marene
		Monasterolo	Monasterolo Ruffia

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
SAVIGLIANO (*Segue*)	Bra	Bra	Bra
		Cervere	Cervere
		Cherasco	Cherasco
		Pocapaglia	Pocapaglia
		Santa Vittoria d'Alba	Santa Vittoria d'Alba
		Sommariva	Sommariva Baldissero Montaldo R.
		Verduno	Verduno
	Fossano	Fossano	Fossano Salmour
		Benevagienna	Benevagienna Lequio T.
		Genola	Genola
		Sant'Albano S.	Sant'Albano S.
		Trinità	Trinità
	Moretta	Moretta	Moretta Torre San Giogio
		Cardè	Cardè
		Murello	Murello
		Villanova S.	Villanova S.
	Racconigi	Racconigi	Racconigi
		Caramagna	Caramagna
		Cavallerleone	Cavallerleone
	Sommariva B.	Sommariva B.	Somariva B. Sanfrè
		Ceresole d'Alba	Ceresole d'Alba
SUSA	Susa	Susa	Susa Giaglione Gravere Meana Mompantero Venalzio
		Bussoleno	Bussoleno Chianocco Mattie S. Giorgio
		Chiomonte	Chiomonte
		Exilles	Exilles
		Novalesa	Novalesa Moncenisio
	Bardonecchia	Bardonecchia	Bardonecchia
	Sestriere	Sestriere	Sestriere Sauze di Cesana
		Pragelato	Pragelato
	Oulx	Oulx	Oulx
		Salbertrand	Salbertrand
		Sauze d'Oulx	Sauze d'Oulx
		Cesana	Cesana
		Claviere	Claviere
VERCELLI	Vercelli	Vercelli	Vercelli Caresanablot Vinzaglio
		Albano V.	Albano V. Greggio Oldenico
		Asigliano	Asigliano
		Borgo Vercelli	Borgo Vercelli
		Caresana	Caresana Motta dei C.
		Costanzana	Costanzana
		Desana	Desana Lignana
		Olcenengo	Olcenengo
		Pezzana	Pezzana Prarolo
		Quinto V.	Quinto V. Casanova Elvo Collobiano
		Sali V.	Sali V.
		Stroppiana	Stroppiana Pertengo Rive
		Villata	Villata Casalvolone
	Arborio	Arborio	Arborio Chislarengo
	Buronzo	Buronzo	Buronzo Balocco Cascine S. Giacomo Castelletto C. Villarboit
		Formigliana	Formigliana
		Mottalciata	Mottalciata Gifflenga
		Rovasenda	Rovasenda
		Villanova B.	Villanova B. Massazza
	Cigliano	Cigliano	Cigliano Maglione Moncrivello Villareggia
		Bianzè	Bianzè
		Borgo d'Ale	Borgo d'Ale
		Livorno F.	Livorno F.
		Saluggia	Saluggia
	Crescentino	Crescentino	Crescentino Lamporo Verrua Po
		Fontanetto Po	Fontanetto Po
	Santhià	Santhià	Santhià Crova Tronzano
		Alice Castello	Alice Castello
		Carisio	Carisio
		Cavaglià	Cavaglià - Dorzano
		Salussola	Salussola
		San Germano	San Germano Salasco
		Viverone	Viverone Roppolo

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
VERCELLI (*Segue*)	Trino	Trino	Trino Tricerro
		Palazzolo V.	Palazzolo V.
		Ronsecco	Ronsecco
MILANO	Cusano M.	Cusano M.	Cusano Bresso Cinisello B. Cormano Paderno D.
ARONA	Gozzano (parte)	Orta S. Giulio	Orta S. Giulio
		Ameno	Ameno
		Armeno	Armeno
		Miasino	Miasino
BAVENO	Cannobio	Cannobbio	Cannobio
		Cannero	Cannero Trarego
		Ponte Spoccia	Cavaglio Spoccia Cursolo Orasso Gurro Falmenta
	Omegna (parte)	Ornavasso	Ornavasso Anzola d'Ossola
		Mergozzo	Mergozzo
BERGAMO . . .	Bergamo	Bergamo	Bergamo Grassobbio Orio al Serio Seriate Torre Boldone
		Albano Sant'Al.	Albano Sant'Al. Torre de Roveri
		Alzano L.	Alzano L. Nembro Ranica
		Bagnatica	Bagnatica Brusaporto Costa Monticelli - Monticelli B.
		Dalmine	Dalmine Osio Sopra Levate
		Ponteranica	Ponteranica Sorisole
		Ponte San Pietro	Ponte San Pietro Brembate di Sop. Curno Mozzo Presezzo Valbrembo
		Scanzorosciate	Scanzorosciate Gorle Pedrengo Villa di Serio
		Stezzano	Stezzano Azzano S. Paolo Comun Nuovo
		Treviolo	Treviolo Lallio
		Villa d'Almè	Villa d'Almè Almè Almenno San Bartolomeo Almenno San Salvatore Barzana Paladina Palazzago Roncola
		Zanica	Zanica
BUSTO ARSIZIO .	Sesto Calende	Sesto Calende	Sesto C. Castelletto S.T.
		Angera	Angera Ranco
		Golasecca	Golasecca
		Mercallo	Mercallo
		Osmate	Osmate Cadrezzate Comabbio
		Taino	Taino
		Vergiate	Vergiate
	Tradate	Tradate	Tradate Castelseprio Lonate Ceppino
		Carbonate	Carbonate Locate Varesino Mozzate
		Castiglione O.	Castiglione O. Gornate O. Venegono Inf. Venegono Sup.
CASALMAGGIORE . .	Casalmaggiore	Casalmaggiore	Casalmaggiore
		Gussola	Gussola Martignana Po
		Rivarolo del Re ed Uniti	Rivarolo del Re ed Uniti
		Sabbioneta	Sabbioneta
	Viadana	Viadana	Viadana - Pomponesco
		San Matteo C.	fraz. di Viadana
		Dosolo	Dosolo
CHIAVENNA	Chiavenna	Chiavenna	Chiavenna Mese Piuro Prata Camport. San Giacomo e Fil.
		Gordona	Gordona Menarola
		Novate Mezzola	Novate Mezzola Verceia
		Samolaco	Samolaco
		Villa di C	Villa di Chiavenna
	Campodolcino	Campodolcino	Campodolcino
		Isolato	Isolato
DOMODOSSOLA	Domodossola	Domodossola	Domodossola Masera Montecrestese - Trontano
		Beura-Cardezza	Beura Cardezza
		Bognanco	Bognanco
		Crevola	Crevola
		Villadossola	Villadossola Antrona Schieranco Montescheno Pallanzeno Seppiana Viganella

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
DOMODOSSOLA (*Segue*)	Piedimulera	Piedimulera	Piedimulera Pieve Vergonte Calasca Castiglione
		Bannio Anzino	Bannio Anzino Ceppo Morelli Vanzone S. C
		Premosello	Premosello Vogogna
	Varzo	Varzo	Varzo
		Iselle-Trasquera	Trasquera
MENAGGIO	Menaggio	Menaggio	Menaggio Bene Lario Grandola ed Uniti Plesio
		Ossuccio	Ossuccio Lenno Sala Com.
		Santa Maria R.	Santa Maria R. Sant'Abbondio
		Tremezzo	Tremezzo Griante Mezzegra
MORTARA	Mortara	Mortara	Mortara Castello d'Ag. Ceretto L.
		Olevano	Olevano
		Parona	Parona
		Sant'Angelo Lomellina	Sant'Angelo Lomellina
		Zeme	Zeme
		Albonese	Albonese Nicorvo
NOVARA	Novara	Novara	Novara
		Caltignaga	Caltignaga
		Cameri	Cameri
		Cameriano	Casalino
		Granozzo	Granozzo
		San Pietro M.	San Pietro M.
	Biandrate	Biandrate	Biandrate Casalbeltrame Casaleggio N. Castellazzo N. Mandello Vitta Recetto San Nazzaro Vicolungo
		Carpignano	Carpignano Landiona Sillavengo
		Fara Novarese	Fara Novarese Briona Sizzano
	Galliate	Galliate	Galliate Romentino
	Oleggio	Oleggio	Oleggio Bellinzago Marano T. Mezzomerico
		Momo	Momo Barengo Vaprio d'Agogna
		Varallo Pombia	Varallo Pombia Borgo Ticino Divignano Pombia
	Trecate	Trecate	Trecate Sozzago
		Cerano	Cerano
	Vespolate	Vespolate	Vespolate Garbagna Nibbiola Terdobbiate Tornaco
		Borgolavezzaro	Borgolavezzaro
SONDRIO	Sondrio	Sondrio	Sondrio Albosaggia Caiolo Castione Andeb. Faedo Montagna in Valt. Piateda Poggi Ridenti Spriana
		Berbenno Valt.	Berbenno Valt. Cedrasco Colorina Fusine Postalesio
		Chiesa Val Mal.	Chiesa Val Mal. Caspoggio Lanzada Torre Santa Maria
		Chiuro	Chiuro Castello dell'Acqua Ponte Tresivio
	Bormio	Bormio	Bormio Val di Dentro Val di Sotto
		Livigno	Livigno
		Valfurva	Valfurva
	Morbegno	Morbegno	Morbegno Albaredo per San Marco Bema Civo Cosio Valt. Dazio Mello Rasura Traona
		Ardenno	Ardenno Buglio in Monte Forcola
		Delebio	Delebio Andalo Cercino Cino Dubino Mantello Piantedo Rogolo
		Pedesina	Pedesina Gerola Alta
		Talamona	Talamona Tartano
		Val Masino	Val Masino
	Sondalo	Sondalo	Sondalo
		Grosio	Grosio Grosotto Mazzo di Valt.
	Tirano	Tirano	Tirano Bianzone Sernio Villa di Tirano
		Aprica	Aprica
		Lovero	Lovero Tovo Sant'Agata Vervio
		Teglio	Teglio

DISTRETTO	Settore	Rete urbana	Comuni che costituiscono la rete urbana
SORESINA . .	Soresina	Soresina	Soresina
		Annicco	Annicco
		Azzanello	Azzanello Castelvisconti
		Casalbuttano	Casalbuttano
		Casalmorano	Casalmorano
		Castelleone	Castelleone Gombito
		Formigara	Formigara
		Genivolta	Genivolta
		Paderno P	Paderno P.
		San Bassano	San Bassano Cappella C.
		Soncino	Soncino
		Ticengo	Ticengo Cumignano
		Trigolo	Trigolo Fiesco
STRADELLA	Stradella	Stradella	Stradella Zenevredo
		Albaredo	Albaredo San Cipriano Po Campospinoso
		Arena Po	Arena Po
		Barbianello	Barbianello Casanova L.
		Bosnasco	Bosnasco
		Broni	Broni
		Mezzanino	Mezzanino
		Montecalvo V.	Montecalvo V. Canevino Golferenzo Rocca de' Giorgi Volpara
		Montù Beccaria	Montù Beccaria Canneto P. Castana - Montescano
		Pietra de' Giorgi	Pietra de' Giorgi Cigognola Lirio
		Portalbera	Portalbera
		Redavalle	Redavalle
		Rovescala	Rovescala San Damiano al C.
		Ruino	Ruino
		Santa Maria della Versa	Santa Maria della Versa
		Verrua Po	Verrua Po Rea Po
TREVIGLIO	Treviglio	Treviglio	Treviglio
		Brignano	Brignano Castel Rozzone Pagazzano
		Calvenzano	Calvenzano
		Caravaggio	Caravaggio Fornovo di S. G.
		Casirate	Casirate Arzago
		Cassano d'Adda	Cassano d'Adda
		Fara Gera d'Adda	Fara Gera d'Adda
		Mozzanica	Mozzanica
		Pontirolo Nuovo	Pontirolo Nuovo
		Vailate	Vailate Misano Gera d'A.
		Rivolta d'Adda	Rivolta d'Adda
VARESE	Besozzo	Besozzo	Besozzo Brebbia
		Cocquio Trev.	Cocquio Trev.
		Ispra	Ispra
		Malgesso	Malgesso Bregano
		Monvalle	Monvalle
		Travedona M.	Travedona
	Laveno	Laveno	Laveno
		Azzio	Azzio Orino
		Cuveglio	Cuveglio Casalzuigno Cuvio Duno
		Gemonio	Gemonio Brenta Caravate Cittiglio
		Leggiuno	Leggiuno
	Luino	Luino	Luino Germignaga Brezzo di B.
		Cremenaga	Cremenaga
		Curiglia	Curiglia
		Dumenza	Dumenza Agra
		Lavena	Lavena Ponte Tresa Cadegliano
		Maccagno	Maccagno
		Mesenzana	Mesenzana Brissago Valtr. Grantola
		Montegrino Valtravaglia	Montegrino Valtravaglia
		Pino Lago M.	Pino Lago M. Tronzano
		Portovaltravaglia	Portovaltravaglia Castelveccana
		Veddasca	Veddasca
VIGEVANO	Vigevano	Vigevano	Vigevano
		Cassolnovo	Cassolnovo
		Cilavegna	Cilavegna
		Gambolò	Gambolò
		Gravellona	Gravellona

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1962.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti ai trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1963.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per il 1963, le norme per la denuncia annuale di cui all'art 4 del decreto legislativo suddetto, al fine di porre in grado l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di procedere all'assolvimento dei compiti conferiti a detto Ente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare per curare, in relazione alle finalità dell'Ente, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi all'autotrasporto di cose; per rilevare inoltre i costi di esercizio ed i prezzi praticati per gli autotrasporti interni ed internazionali; per assistere, nell'interesse generale, l'autotrasporto di cose in tutte le forme utili al suo adeguato sviluppo, al miglioramento dell'esercizio ed alla diminuzione dei suoi costi;

Considerata inoltre la necessità di determinare la misura del diritto di statistica di cui all'art 5, lettera *a*) del decreto legislativo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1963 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi, entro il 30 giugno 1963;

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 giugno 1963, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica previsto dall'art. 5, lettera *a*) del decreto legislativo suindicato deve essere corrisposto all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, ed è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

CATEGORIA *A*

a) motocarri, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000;

d) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di portata fino a q.li 3,5: L. 1000.

CATEGORIA *B*

a) motocarri, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 3,5: L. 2500;

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500;

e) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500;

f) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 5: L. 2500.

CATEGORIA *C*

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose. di portata superiore a q.li 5: L. 3000:

b) autoveicoli e rimorchi per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata superiore a q.li 5: L. 3000

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 5: L. 3000.

CATEGORIA *D*

a) trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 10: L. 2500:

b) semirimorchi di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose: L. 3000.

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione mod. IGM/OOB e mod. MG/806 per uso privato, per trasporto promiscuo di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore ai 5 q.li, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Il diritto di statistica non è corrisposto altresì per i trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose di portata inferiore ai 10 q.li.

Art. 4.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli rilasciati dagli Uffici dell'Ente Autotrasporti Merci.

L'Ente Autotrasporti Merci provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 dicembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1963
Registro n. 89 *bilancio Trasporti, foglio n.* 238. — PANDOLFO

(251)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Venezia per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Venezia;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Articolo unico

La Deputazione dalla Borsa merci di Venezia per l'anno 1963, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Mancini dott. Alessandro;
2) Miotto Luigi;
3) Campesan cav. Massimo;
4) Gatto cav. Ferruccio;
5) Rostirolla rag. Antonio.

Membri supplenti:

1) Zaffalon Luigi;
2) Peretti Umberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(315)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1963.

Adeguamento della tariffa professionale dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 7 ottobre 1961, numero 1180;

Vista la tariffa professionale dei periti agrari, approvata con la legge 16 agosto 1952, n. 1180;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la tariffa predetta al mutato valore della moneta e di apportarvi modificazioni;

Sulla proposta del Consiglio nazionale dei periti agrari;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 3, primo comma, dell'allegato *B* della legge 16 agosto 1952, numero 1180, concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari, sono fissati in L. 1.000 per ogni ora.

Tutti gli altri compensi previsti dalla predetta tariffa sono aumentati del 40%.

Art. 2.

I compensi per la stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, previsti dall'art. 22, primo comma, del l'allegato *B* della legge 16 agosto n. 1180, sono fissati in L. 500 al quintale per i tabacchi levantini ed in L. 350 al quintale per i tabacchi di tipo « Bright », « Kentuki » e similari.

Roma, addì 6 gennaio 1963

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(314)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 51 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(287)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(288)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(286)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Costituzione del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata, da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali in data 17 giugno 1962;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22 primo comma, lettera *b*) della citata legge, deliberate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali, nella riunione del 23 ottobre 1962, quali si desumono dallo estratto del verbale della riunione medesima;

Vista la nota n. 6667 P.G. in data 27 agosto 1962, della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli, con la quale la Cassa medesima ha comunicato alla Federazione nazionale precitata il decesso del sig. Caucino Lino designato dall'assemblea dei delegati per la nomina a sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Ritenuto di provvedere alla nomina del Collegio sindacale della predetta Cassa mutua di malattia;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli è composto dai membri di seguito indicati:

Boschetti Renzo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Marchisio Pietro, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Penso Silvio, sindaco effettivo e Gianasso Antonio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(293)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Costituzione del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata, da parte dell'assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sondrio, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali svoltesi, in data 21 giugno 1962, per la designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, ed in data 7 ottobre 1962, per la designazione del sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge, deliberate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, nella riunione del 23 ottobre 1962, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima;

Ritenuto di provvedere alla nomina del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sondrio;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Sondrio è composto dai membri di seguito indicati:

Padilla Pier Luigi, sindaco effettivo e Erba Luciano, sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Baruffi Omobono, sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gavazzi Giuseppe, sindaco effettivo e Mistretta Luigi, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(292)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Costituzione del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente, previsti dall'articolo 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata, da parte dell'Assemblea dei delegati della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali svoltesi, in data 20 giugno 1962, per la designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, ed in data 19 ottobre 1962, per la designazione del sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente, previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge, deliberate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, nella riunione del 23 ottobre 1962, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima;

Ritenuto di provvedere alla nomina del Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Gorizia è composto dai membri di seguito indicati:

Benedetti Giorgio, sindaco effettivo e Felluga Livio, sindaco supplente, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Spessot Odino, sindaco effettivo, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bramo Giuseppe, sindaco effettivo e Bean Bruno, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA EUROPEE

Bando di gara n. 254 relativo alla fornitura delle attrezzature per unità sanitarie della Repubblica del Gabon.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 138 del 20 dicembre 1962 il bando di gara n. 254, relativo alla fornitura delle attrezzature per unità sanitarie della Repubblica del Gabon. La fornitura è suddivisa in 10 lotti. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 21.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: lotto n. 1 e lotti da 4 a 10: 3 mesi lotti n. 2 e 3: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Directeur de la Santé Publique, B.P. 50 a Libreville, prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 29 marzo 1963 alle ore 15 locali (ore 14 GMT) a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà » con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1962 i poteri conferiti al P.A. geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) sono stati prorogati fino al 28 giugno 1963.

(295)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Explocord »

La miccia detonante denominata « Explocord » contenente g. 10 di pentrite per metro lineare, fabbricata dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Carzago della Riviera (Brescia), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritta nella categoria 2ª gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,83	620,80	620,85	620,87	620,75	620,79	620,89	620,80	620,81	620,80
$ Can.	576,51	576,45	576,20	576,45	574,75	576,22	576,70	576,20	576,25	576 —
Fr. Sv.	143,51	143,55	143,55	143,56	143,53	143,54	143,575	143,40	143,55	143,56
Kr. D.	89,91	89,91	89,95	89,94	89,90	89,92	89,9275	90 —	89,93	89,93
Kr. N.	86,92	86,95	86,93	86,925	86,95	86,90	86,91	86,95	86,90	86,90
Kr. Sv.	119,84	119,90	119,93	119,965	119,90	119,85	119,97	119,85	119,84	119,85
Fol.	172,40	172,39	172,40	172,37	172,50	172,40	172,39	172,45	172,40	172,40
Fr. B.	12,47	12,475	12,4750	12,4775	12,47	12,47	12,49	12,48	12,47	12,475
Franco francese	126,07	126,70	126,71	126,705	126,70	126,69	126,72	126,70	126,70	126,70
Lst.	1741,65	1741,55	1741,60	1741,70	1740,75	1741,10	1741,85	1741 —	1741,15	1741,40
Dm. occ.	154,93	155 —	154,99	154,99	154,92	154,99	155 —	155 —	155 —	154,98
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,035	24 —	24,03	24,035	24,05	24,03	24,035
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 21 gennaio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	114,775
Redimibile 3,50 % 1934	94,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,88
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	143,567
1 Corona danese	89,934
1 Corona norvegese	86,917
1 Corona svedese	119,967
1 Fiorino olandese	172,38
1 Franco belga	12,484
1 Franco francese	126,712
1 Lira sterlina	1741,80
1 Marco germanico	154,995
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 14 febbraio 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1962, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del 23 novembre 1962, con la quale il prof. Alfonso Ferri rinunzia, a causa di sopravvenuti impegni, alla nomina a membro aggregato della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Maria Lanz Stuparich, ordinaria di lingua tedesca nella Scuola media « Alfieri » di Roma, è aggregata alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca, ed è, inoltre, incaricata di assistere la Commissione stessa, per l'espletamento delle prove scritte ed orali previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Alla predetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1963
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 45

(305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame-colloquio per l'inquadramento di personale nel ruolo dei segretari economi nella carriera di concetto degli Istituti e Scuole d'arte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame-colloquio previsto dai commi 1°, 2° e 6° dell'articolo 11 della legge 9 aprile 1962, n. 163, per l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi degli Istituti e Scuole d'arte, del personale indicato nel seguente art. 2.

Art. 2.

All'esame-colloquio di cui al precedente articolo possono partecipare:

a) i segretari di ruolo ordinario degli Istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma, Perugia e Urbino che risultino in servizio alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione e siano in possesso di un diploma di istituto d'istruzione media di 2° grado;

b) i segretari di ruolo ordinario degli Istituti d'arte di cui alla precedente lettera *a*), ancorchè non in possesso del titolo di studio, che abbiano prestato alla data di scadenza del termine suindicato 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario;

c) coloro che, avendo conseguito l'idoneità in un pubblico concorso per posti di segretario economo di Istituti e Scuole d'arte dopo il 1954, siano in possesso del diploma di scuola media di 2° grado, e alla data di scadenza del termine anzidetto svolgano lodevolmente, da almeno 5 anni, le mansioni di segretario economo in un Istituto o in una Scuola d'arte.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame-colloquio, redatte su carta da bollo da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Don Luigi Sturzo n. 23 Roma (EUR), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda di ammissione l'aspirante deve indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) posto di ruolo attualmente occupato, sede e scuole di servizio;

3) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate le comunicazioni relative all'esame-colloquio cui si domanda di partecipare.

E' fatto obbligo all'aspirante di comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

La domanda deve essere, infine, datata e sottoscritta dal candidato. La firma deve essere autenticata dal direttore dell'Istituto o dal capo dell'ufficio presso cui l'aspirante presta servizio.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*), dell'art. 2 debbono unire alla domanda l'originale o copia autentica del titolo di studio, nonchè una dichiarazione del capo dell'Istituto o dell'ufficio attestante la permanenza in servizio.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, oltre ai documenti indicati nel comma precedente, debbono allegare, altresì, alla domanda, la documentazione attestante l'idoneità conseguita in pubblico concorso per posti di segretario economo nonchè il certificato rilasciato dal capo dell'Istituto attestante l'espletamento delle mansioni di segretario economo per il periodo richiesto ed il lodevole servizio prestato.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, debbono allegare alla domanda una dichiarazione del capo dell'Istituto o dell'ufficio attestante la permanenza in servizio, nonchè il lodevole ed effettivo servizio di ruolo prestato nelle condizioni indicate nella lettera *b*) surrichiamata.

Art. 4.

I candidati ammessi all'esame-colloquio saranno chiamati, ai sensi delle vigenti disposizioni, direttamente con lettera raccomandata.

Perdono il diritto all'esame coloro che non si presentano nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti.

Art. 5.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti concernenti la contabilità generale dello Stato e le disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative che disciplinano gli Istituti e le Scuole d'arte:

1) la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tesoreria centrale e Tesorerie provinciali, uffici provinciali del Tesoro.

Gli organi di controllo. I contratti della pubblica Amministrazione

Le entrate e le spese e loro fasi. Forme di pagamento delle spese nelle Amministrazioni statali;

2) gli Istituti e le Scuole d'arte. Ordinamento vigente e principali precedenti legislativi. Istituzione e pertinenti poteri e doveri dello Stato e degli Enti locali. *Status* giuridico e conseguenti capacità.

Gli organi: attribuzioni, procedimenti di formazione, funzionamento;

3) la gestione amministrativo-contabile degli Istituti e Scuole d'arte.

Autonomia amministrativa e rapporti con l'Amministrazione centrale.

Esercizio finanziario, bilancio preventivo e sua composizione, previsione di entrata, stanziamenti di spese e loro limiti, scopi del fondo di riserva. Variazioni di bilancio, distinzione fra impinguamenti e storni, assestamento di bilancio chiusura dei conti, accertamento dei residui attivi e passivi, determinazione del fondo avanzi di amministrazione, distinzione fra avanzo e disavanzo di competenza e avanzo o disavanzo di amministrazione.

Procedimento per la effettuazione di spese straordinarie.

Modalità per la richiesta dei fondi alla Amministrazione centrale. Contributi ordinari e straordinari.

Servizio di cassa e suo funzionamento. Reversali e mandati.

I vari registri della contabilità. Inventari e loro distinzione

Conto consuntivo e suoi allegati. Situazione finanziaria e patrimoniale;

4) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Trattamento economico, stipendi e assegni vari, contributi e ritenute. Assicurazioni sociali.

Trattamento e missione e di trasferimento.

Posizione giuridica, e trattamento economico del personale insegnante e non insegnante non di ruolo;

5) l'organizzazione della segreteria e i compiti del segretario-economo nei rapporti col personale di amministrazione ed ausiliario.

I servizi della segreteria didattica.

6) la Cassa scolastica, sue finalità e organizzazione contabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice esprime il proprio giudizio mediante punteggio in decimi.

L'esame si intenderà superato dai candidati che avranno riportato almeno sei decimi.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commisione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1962
Registro n. 6 *Pubblica istruzione, foglio n.* 321

(332)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentoventisette posti di alunno d'ordine nel ruolo d'ordine (gruppo C, grado 10°).

In relazione all'art. 9 dell'avviso di concorso, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 25 giugno 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami su indicato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma nei giorni 10 e 11 aprile 1963 presso:

Il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4;

La Città universitaria (Ingressi piazzale delle Scienze o viale Regina Margherita).

(354)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per esami per la promozione alla qualifica di 1° archivista

Il Bollettino ufficiale n. 1 pubblicato il 12 gennaio 1963 reca il provvedimento con il quale il numero dei posti per il concorso per esame per la promozione a 1° archivista è ridotto a cinquantacinque e, contemporaneamente, il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso viene fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso e cioè sino all'11 febbraio 1963.

(275)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2155 del 20 marzo 1962, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitario condotto dei comuni di Buccheri, Carlentini (frazione di Pedagaggi), Noto e Siracusa (frazione di Priolo) vacanti al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine professionale dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta come segue:

Presidente:

Gasparri dott. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Scapellato prof. Luigi, docente di patologia medica e clinica medica;

Salamone prof. Francesco Paolo, docente di clinica chirurgica;

Vassallo dott. Salvatore, medico condotto di Francofonte.

Segretario:

Rizza dott. Salvatore, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Siracusa, addì 8 gennaio 1963

Il medico provinciale: LIGGERI

(277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 455 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 281 e n. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1961

1.	Rabitti Adele	punti	60,073	su 100
2.	Tagliapietra Luigia		56,720	»
3.	Turci Luigia		54,234	
4.	Ferrari Alessandra		54,189	»
5.	Grossi Edda		53,574	»
6.	Ossoli Maria		51,746	»
7.	Visigalli Carla		50,352	
8.	Bartolomucci Anna Maria		50,284	»
9.	Lodi Amalia		50,207	
10.	Bertazzoni Adriana	»	49,969	
11.	Gerevini Adriana	»	49,896	»
12.	Moroni Edda	»	49,014	»
13.	Oliani Maria	»	48,744	»
14.	Renzi Elena		48,558	»
15.	Locatelli Mirvana	»	48,489	»
16.	Grezzi Ave	»	47,812	
17.	Abba' Luigia	»	46,782	»
18.	Solari Maria	»	46,549	»
19.	Maestroni Serafina		46,299	
20.	Freghieri Lea		46,056	»
21.	Tomasoni Iomene		46,000	
22.	Cremonesi Angela		45,887	
23.	Galli Caterina	»	45,769	
24.	Sartori Anna	»	44,909	»
25.	Cisi Giovanna		43,853	
26.	Lanari Evelina		43,095	
27.	Gasparini Alessandra	»	40,415	»
28.	Boldori Rosalinda		40,304	
29.	Brera Zaira		40,201	
30.	Sodini Angela Bruna	»	40,167	»
31.	Maggi Rosa	»	35,568	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 29 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 455 del 12 febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il decreto n. 4007 del 29 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso suddetto;
Esaminate le domande delle candidate in relazione al l'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Rabitti Adele: San Daniele Po, condotta unica;
Tagliapietra Luigia: Trescore Cremasco-Casaletto Vaprio, condotta consorziata;
Turci Luigia: San Bassano-Cappella Cantone, condotta consorziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIMONETTI

(194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 780 in data 27 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto n. 4482 in data 4 dicembre 1961, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;
Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 894;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in epigrafe:

1.	Pusineri Pietro	punti	57,978
2.	Corippo Corrado	»	54,635
3.	Chiappano Silvio	»	52,375
4.	Vecchietti Peppino	»	52,039
5.	Camussi Giuseppe	»	51,241
6.	Ferrara Celestino	»	50 —
7.	Vercelli Antonio		49,999
8.	Farroni Luigi	»	49.317
9.	Moglia Francesco		48,993
10.	Maggioni Serafino	»	48,788
11.	Cagliada Gian Pietro	»	48,715
12.	Vidali Osvaldo	»	46,599
13.	Borgatta Aldo	»	46,337
14.	Gatti Siro		43,443
15.	Panigazzi Luigi		43,211
16.	Giraldi Alfredo	»	42,500
17.	Mainieri Rocco Luigi	»	42,424
18.	Zanaletti Ersilio	»	41,133
19.	Neri Rosario	»	41,045
20.	Carena Mario	»	39,772
21.	Torregiani Angelo	»	38,598
22.	Verlucca Raveri Pietro		38,293
23.	Bernuzzi Giuseppe		37,684
24.	Migliazzi Augusto		37,161
25.	Canevari Franco	»	37,022
26.	Rota Giovanni	»	36,500
27.	Nai Giacomo	»	36,315
28.	Giacomotti Romano	»	35,038

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 4 gennaio 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8124 pari data, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di sei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;
Viste le domande dei candidati dalle quali risultano le sedi indicate da ciascuno di essi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati alle condotte mediche a fianco indicate:

1) Pusineri Pietro: Lungavilla Pizzale;
2) Corippo Corrado: Chignolo Po;
3) Chiappano Silvio: Galliavola,
4) Vecchietti Peppino: Palestro;
5) Camussi Giuseppe: Nicorvo;
6) Ferrara Celestino: Frascarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dei Comuni interessati.

Pavia, addì 4 gennaio 1963

Il medico provinciale: NUCCIOTTI

(193)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4830 in data 30 aprile 1962, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 4830 in data 9 ottobre 1962, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Vista la graduatoria delle candidate idonee nel concorso predetto, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1. Partenzi Mariangela	punti	54,367
2. Tattanelli Graziella		53,526
3. Cantarini Torelli Leonilde		53,281
4. Taddei Graziella		52,941
5. Montagnoli Nella	»	51,698
6. Ragnacci Liliana	»	50,568
7. Radicchi Lea		50,516
8. Bucci Maria Domenica		50,343
9. Guazzaroni Giuliana		49,835
10. Cenci Giuseppa		49,556
11. Giometti Giacinta		49,431
12. Aldrovandi Dina	»	49,136
13. Batani Viviana	»	48,976
14. Sgrignani Sigismonda	»	48,531
15. Morlunghi Clara	»	48,467
16. Orzani Graziella	»	48,198
17. Tassi Luigia	»	48,000
18. Rofani Vittoria	»	47,671
19. Montagnini Edda		47,665
20. Paparelli Anna Maria		47,387
21. Pampanoni Giovanna	»	47,301
22. Andreis Maurina	»	47,156
23. Giuliacci Edda	»	46,983
24. Rita Angela		46,815
25. Pirri Anna	»	46,805
26. Falchi Adele	»	45,432
27. Brunazzi Anna	»	45,000
28. Rosi Salvatorina	»	44,932
29. Moroni Iole	»	44,895
30. Segoloni Graziella	»	44,647
31. Scabissi Franca	»	44,536
32. Meccoli Annita	»	44,472
33. Spadacci Elena	»	44,317
34. Cipicciani Vera	»	44,293
35. Ferri Floriana	»	44,106
36. Salvadori Rita	»	44,062
37. Lanari Assunta	»	44,057
38. Donati Adriana	»	43,807
39. Mosconi Marina	punti	42,721
40. Giorni Solange		42,191
41. Fiorucci Miranda		42,145
42. Benassai Francesca		41,522
43. Ferranti Velia		41,000
44 Deluzio Angela Maria		40,762
45. Cavalletti Lea		40,520
46. Benini Malvina		40,233
47. Gualdani Flora		40,000
48. Di Gangi Rosa		39,913
49. Meoni Ughetta		39,468
50. Valentini Valeria		39,000
51. Babucci Silvana		38,358
52. Trabalza Fidia		38,000
53. Bacci Maria	»	37,105
54. Baldini Elvira		36,281
55. Gnonetti Marcella	»	35,031

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 gennaio 1963

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti idonee al concorso di ostetrica condotta, a posti vacanti al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande prodotte dalle interessate in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1) Partenzi Mariangela, residente a Trevi, per la condotta di Gioiella di Castiglione del Lago;

2) Tattanelli Graziella, residente a Magione, frazione Agello, per la condotta di Sanfatucchio di Castiglione del Lago;

3) Cantarini Torelli Leonilde, residente a Montone, per la condotta di Salci di Città della Pieve;

4) Taddei Graziella, residente a Castel del Piano di Perugia, per la condotta di Forese di Burano di Gubbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 7 gennaio 1963

Il medico provinciale: LOPES

(195)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio in data 20 marzo 1956, n. 6990, con il quale veniva bandito il concorso a posti di medico condotto resisi vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio del 9 aprile 1957, n. 7656, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 26 aprile 1957 al n. 2692;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto di cui in epigrafe

1. Millesimi Bernardino	punti	46,829	su 100
2. Bellucci Enzo	»	46,675	»
3. Battistelli Franco	»	46,303	»
4. Pimpinelli Glauco		45,000	
4. Ruina Elda	»	45,000	»
5. Mazzaracchio Giuseppe		43,000	
6. Scarponi Ezio	»	42,700	
7. Trotti Ilario	»	42,500	»
8. Picchio Enzo	»	41,500	»
9. Mobilio Francesco	»	41,422	
10. Batani Carlo (1)	»	40,000	»
10. Lispi Gabrielle (1)	»	40,000	»
10. Papini Enzo (1)		40,000	
10. Romanelli Ludovico (1)	»	40,000	»
10. Vianello Matteo (1)	»	40,000	»
11. Valigi Luigi	»	39,000	»
12. Gammarota Raffaele	»	36,000	»
13. Cesarini Elia (1)	»	35,000	»
13. Foscarini Massimo (1)	»	35,000	»

(1) Ex equo precede in ordine alfabetico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Terni, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1962, n. 5115, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955, bandito con decreto prefettizio del 20 marzo 1956, n. 6990;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso, indicate nelle rispettive domande dai concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra è cenno;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Millesimi Bernardino: Terni Delega Cesi;
2) Bellucci Enzo: San Venanzo, capoluogo;
3) Battistelli Franco: Montecastrilli, frazione Castel dell'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Terni, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(192)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2304 dell'11 dicembre 1961 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pomarico, Rotondella e San Mauro Forte;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1846 del 14 luglio 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 13 agosto 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Ricciardi Giovanni	punti	140,782	su 200
2. Brucoli Eustachio	»	136,508	»
3. D'Alessandro Nicola	»	114,507	»
4. Venezia F.sco Paolo	»	111,661	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Matera, addì 4 gennaio 1963

Il medico provinciale TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Pomarico, Rotondella e San Mauro Forte;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ricciardi Giovanni è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Pomarico.

Il dott. Brucoli Eustachio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Rotondella.

Il dott. D'Alessandro Nicola, è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di San Mauro Forte.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica della nomina con avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Matera, addì 4 gennaio 1963

Il medico provinciale TANAS

(327)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.